

# Sintesi

**LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 ,  
Disposizioni a tutela dei minori per la  
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  
cyberbullismo**

**(a cura della prof.ssa Tiziana Maniscalco)**

Una lunga gestazione, durata oltre tre anni, ma **la legge nazionale sul cyberbullismo è stata approvata alla Camera all'unanimità il 17 maggio.**

La legge era stata proposta dalla senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara, che era stata l'insegnante di Carolina, una ragazza di Novara, di 14 anni, che nel 2013 si suicidò, lanciandosi dal balcone di casa.

Nella sua lettera d'addio, che negli anni è diventata il simbolo della lotta all'indifferenza contro il bullismo, Carolina scrive che «le parole fanno più male delle botte»

e denuncia uno a uno i ragazzi artefici di questa vicenda dall'epilogo triste.

Da quel giorno il papà di Carolina, Paolo, raccoglie le sue forze e reagisce impegnandosi affinché non ci possano più essere vittime di questo assurdo fenomeno che dilaga tra i giovani.

Finalmente oggi la legge c'è e ha messo tutti d'accordo, anche chi l'aveva in parte modificata perdendo di vista i minori: sono loro infatti il punto focale.

**LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 , Disposizioni a tutela dei  
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  
cyberbullismo**

**art.1**

**Finalità e definizioni**

**1.**La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con **azioni a carattere preventivo** e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, **sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti**, assicurando l'attuazione degli interventi **senza distinzione di età** nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge per «cyberbullismo» s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

## Art. 2

# Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di taluno degli atti descritti può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi** nella rete.
2. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

## Art. 3

# Piano di azione integrato

1. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il **tavolo tecnico (1) per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.**

2. Il Tavolo tecnico **redige un piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e **realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni** e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

**(1) Tavolo tecnico** : rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Istruzione, della Giustizia, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappres. delle assoc. studentesche e dei genitori e una rappres. delle associazioni attive nel contrasto del bullismo/ cyberbullismo.

### 3-4-5-6 Il **piano prevede:**

- un **codice di coregolamentazione** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet;
- **iniziative di informazione e di prevenzione** del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo **primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole;**
- **periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo**, avvalendosi dei principali **media**, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati ;
- **una relazione annuale sugli esiti delle attività svolte** dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

## Art.4

### **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico**

1. Per l'attuazione delle finalità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **adotta linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della **collaborazione della Polizia postale** e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2-3. Le linee di orientamento includono per il triennio 2017-2019:

- la **formazione del personale scolastico**, prevedendo la partecipazione di un proprio **referente** (con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione/contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e di associazioni del territorio);
- la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno della scuola in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di **misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti**.



4. Gli USR **promuovono la pubblicazione di bandi** per il finanziamento di **progetti** di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali... **per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità** al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

5. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I **servizi territoriali**, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, **promuovono**, nell'ambito delle risorse disponibili, **specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo** nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

**Art. 5**  
**Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito  
scolastico  
e progetti di sostegno e di recupero**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il **dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale** ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva azioni di carattere educativo.
  
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il **patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti**

## **Art.7 Ammonimento**

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i **14 e i 18 anni**, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, **scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore** insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.